



CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg.Gen.N. _____
Cron.N. _____
Rep.N. _____
Verb.Coll. _____
Scad.Ter. _____
Dep.Min. _____
Pubbl. _____
Oggetto _____

La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. ALBERTO IANNUZZI

Presidente

Dott. MICHELE VIDETTA

Consigliere

Dott.ssa ADELE APICELLA

G.A. Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

la sentenza [REDACTED] il [REDACTED] dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica, e vertente tra

la SOCIETA' [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t. PARTE (C.F. [REDACTED])
[REDACTED] PARTE (C.F. [REDACTED]) PARTE (C.F. [REDACTED])
[REDACTED] PARTE (C.F. [REDACTED])
PARTE (C.F. [REDACTED]) rappresentati e difesi dall' avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliati in Potenza alla [REDACTED] presso lo studio del difensore

APPELLANTI

CONTRO

CEDENTE [REDACTED] (in breve CEDENTE [REDACTED] già CEDENTE [REDACTED])
C.F. [REDACTED] in persona del responsabile del Servizio Gestione Contenzioso di CEDENTE
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] con studio in Potenza alla [REDACTED]

APPELLATA

NONCHE' CONTRO

CESSIONARIA quale cessionaria dei crediti vantati originariamente da CEDENTE
(C.F. [REDACTED] e per essa quale mandataria, la MANDATARIA
(C.F. [REDACTED] rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di
costituzione ex art. 111 c.p.c., dagli avv.ti [REDACTED] con studio [REDACTED]
[REDACTED]

CREDITORE CESSIONARIO ED INTERVENIENTE

NONCHE' CONTRO

BANCA in persona del suo procuratore speciale, rappresentata dalla società
[REDACTED] in persona dell'avv. [REDACTED] del Foro di Treviso, nonché dall'avv.
Corrado Mattarelli, con studio in [REDACTED]

CREDITORE CESSIONARIO ED INTERVENIENTE

trattenuta in decisione all'udienza di discussione del [REDACTED] sulle conclusioni rassegnate alla
medesima udienza dalle parti costituite e riportate nel relativo verbale in atti, da intendersi qui
integralmente richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il [REDACTED] avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
[REDACTED] la società la SOCIETA' [REDACTED] nella qualità di debitore principale, e PARTE
PARTE PARTE e PARTE nella qualità di fideiussori,
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Lagonegro la CEDENTE onde sentir
revocare il decreto ingiuntivo opposto, con il quale gli veniva intimato il pagamento dell'importo di
€ [REDACTED] oltre interessi di mora convenzionali al tasso del 9,375% [REDACTED] al soddisfo.

Gli opposenti sostenevano: 1) in via preliminare, l'assoluta estraneità dei garanti al rapporto
obbligatorio dedotto in giudizio; 2) nel merito, la nullità delle clausole aventi ad oggetto la
capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e la determinazione del saggio d'interesse
debitore mediante rinvio agli usi su piazza.

Pertanto, concludevano chiedendo: 1) preliminarmente, di revocare il decreto ingiuntivo nei
confronti dei garanti; 2) nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo nei confronti della società non
essendo dalla stessa nulla dovuto all'istituto di credito; 3) in via riconvenzionale, di accertare, a

mezzo CTU contabile, le somme illegittimamente addebitate sul c/c [REDACTED] e sul c/c [REDACTED] in esso confluito e, quindi, condannare la banca al pagamento delle eventuali somme a credito della società opponente; 4) in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

In relazione all'estraneità dei garanti, assumevano che il codice identificativo dell'atto di fideiussione sottoscritto dagli stessi il [REDACTED] era diverso da quello del rapporto di conto corrente dedotto in giudizio.

Con riguardo agli interessi a debito, sostenevano che non era stata prevista la reciprocità della capitalizzazione trimestrale e che la banca non aveva dimostrato di essersi adeguata alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 9.2.2012, mentre in relazione al tasso di interesse praticato, ne affermavano l'illegittimità avendo la banca applicato, per tutta la durata del rapporto di conto corrente, un saggio variabile, determinato di volta in volta secondo gli usi su piazza.

Con **comparsa di costituzione e risposta**, depositata il [REDACTED] si costituiva in giudizio la CEDENTE S.p.a.-Gruppo Bancario- CEDENTE che, nel contestare le doglianze degli opposenti, ribadiva la fondatezza dell'azione monitoria, chiedeva il rigetto dell'opposizione e, di conseguenza, della domanda riconvenzionale, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.

In relazione ai rilievi mossi dai fideiussori affermava che: 1) i codici individuati con la sigla n.d.g. erano codici interni di ciascun istituto bancario, aventi quale scopo quello di identificare la persona; 2) i codici potevano cambiare nel corso del rapporto, in caso di fusioni e/o cambiamenti dell'assetto societario, come accaduto nel caso di specie; 3) rilevante era unicamente l'intestazione del conto. Infatti, il contratto di conto corrente [REDACTED] aperto il [REDACTED] era intestato a PARTE persona fisica, mentre successivamente, nel 1993, era confluito nel c/c [REDACTED] intestato alla società la SOCIETA'

Con riguardo agli interessi precisava che non vi era stato alcun rinvio all'uso-piazza e che, al momento dell'apertura del conto corrente, il cliente aveva specificamente approvato interessi al tasso del [REDACTED] entro il fido, e al tasso del [REDACTED] oltre il fido, con la possibilità della banca, previa comunicazione, di modificarne l'entità.

Pertanto, la stessa aveva apportato alcune variazioni al tasso d'interesse, rese necessarie dall'evoluzione del rapporto, comunque effettuate sempre previa comunicazione al correntista, mediante invio degli estratti conto periodici ed esposizione dei relativi avvisi nella propria sede.

Sul punto precisava che gli estratti conto non erano mai stati impugnati e che le variazioni, mai contestate, erano risultate di maggior vantaggio per il cliente rispetto al tasso inizialmente pattuito. In merito alla capitalizzazione precisava di aver detratto dall'esposizione debitoria la somma di € [REDACTED] relativa agli interessi anatocistici nei limiti della prescrizione decennale.

Il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e concedeva i termini per le istanze istruttorie.

La causa veniva istruita mediante CTU, le cui conclusioni venivano contestate da entrambe le parti. Pertanto, il Tribunale convocava il consulente per rendere i chiarimenti richiesti e, successivamente, gli conferiva un incarico supplementare in merito alle differenze scaturite da rimesse ripristinatorie e solutorie.

All'udienza [REDACTED] la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Con sentenza [REDACTED] il [REDACTED] il Tribunale di Lagonegro accoglieva, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto; condannava gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, della complessiva somma di € [REDACTED] oltre interessi al tasso legale, dalla domanda fino al soddisfo; rigettava la domanda riconvenzionale; compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio; poneva definitivamente a carico degli opposenti le spese della fase monitoria, nonché quelle della CTU, liquidate con separato decreto, con obbligo di restituzione in favore dell'opposta della quota dalla stessa anticipata.

Il Tribunale, esaminata *in limine litis* l'eccezione di inapplicabilità della fideiussione al rapporto oggetto di causa, affermava che il diverso codice numerico identificativo del conto corrente non inficiava la validità della garanzia prestata, considerata la sostanziale identità dello stesso, essendo originariamente titolare PARTE e successivamente la società dallo stesso rappresentata.

In merito alla mancata contestazione degli estratti conto, ossia documenti contabili predisposti unilateralmente dalla banca, assumeva che l'invio andava collocato nell'ambito degli obblighi di informazione e di trasparenza posti a carico della stessa.

Di conseguenza, la mancata contestazione valeva a rendere inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti sotto il profilo contabile, ma non poteva pregiudicare la possibilità per il correntista di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori, da cui gli stessi avevano avuto origine.

In relazione alle censure riguardanti la nullità delle clausole contrattuali, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, affermava che nessun rilievo poteva assumere la mancata contestazione nel termine previsto dall'art. 1882 c.c., concernendo le stesse l'efficacia dei

rapporti obbligatori posti a base degli accrediti e degli addebiti annotati negli estratti conto, come tali sottoposti al termine di prescrizione ordinario, secondo la disciplina generale sui contratti.

Per tale motivo, affermava che la domanda andava qualificata come azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., e precisamente di indebito oggettivo, in considerazione del fatto che i pagamenti erano ritenuti non dovuti in quanto eseguiti in virtù di clausole contrattuali affette da nullità.

Pertanto, l'attore era tenuto a provare l'avvenuto pagamento e la mancanza originaria o la successiva caducazione della causa giustificativa del rapporto, mentre il convenuto era tenuto a dimostrare l'esistenza, la persistenza e la piena validità della fonte dell'obbligazione.

Fermo ciò, evidenziava che dalla documentazione in atti risultava pacifico che PARTE avesse stipulato, in data [REDACTED] con la CEDENTE [REDACTED] un tipico contratto di conto corrente bancario, contraddistinto dal n. [REDACTED] concluso in forma scritta, con espressa sottoscrizione delle relative condizioni, quali il tasso degli interessi creditori e degli interessi debitori, la commissione di massimo scoperto, la capitalizzazione degli interessi, le spese e commissioni.

Circa la capitalizzazione degli interessi, richiamava la sentenza n. 21094 del 4.11.2004, emessa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, che aveva dichiarato la nullità della clausola anatocistica trimestrale e, quindi, l'inefficacia della capitalizzazione operata dalla banca nel tempo.

Al riguardo precisava che in mancanza di convenzione, neppure l'annualità di interessi o un periodo superiore potevano giustificare la capitalizzazione.

Pertanto, essendo stato il contratto stipulato il [REDACTED] le somme corrisposte dal correntista da tale momento sino al primo estratto conto successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 dovevano considerarsi illegittimamente pagate, mentre per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera, il criterio della pari periodicità con cadenza trimestrale della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi doveva considerarsi pienamente legittimo.

Quindi, evidenziava che, pur essendo subentrato nella trattazione del procedimento allorquando lo stesso si trovava nella fase di precisazione, aveva disposto, una CTU per la determinazione del saldo del conto corrente alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 24418/2010, che regolava il diverso decorso del termine prescrizione dell'azione di ripetizione spiegata dal correntista, ossia dalla chiusura del rapporto di conto corrente ovvero dalla data del singolo versamento, laddove di natura solutoria.

Al riguardo, riteneva che la questione relativa al decorso del termine prescrizione dell'azione di ripetizione esulasse dal tema di indagine introdotto dagli oppositori, considerato che parte opposta non aveva sollevato nessuna eccezione in tal senso.

In merito alla CTU, premetteva di condividere le conclusioni cui era pervenuto il professionista incaricato ed evidenziava che il tasso di interesse, sia passivo che attivo, applicato era stato espressamente previsto per iscritto e, quindi, non andava ricalcolato il saldo finale del rapporto, seguendo il criterio sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, del D.Lg.vo 385/1993.

Inoltre, evidenziava che dalla consulenza non risultava il ricorso agli usi su piazza e che il tasso di interesse applicato dalla banca non aveva mai superato la soglia anti-usura.

Pertanto, affermava che il saldo a debito del correntista doveva considerarsi pari ad € [REDACTED] e che, non essendo risultate somme a credito degli opposenti, la domanda riconvenzionale andava rigettata.

In ragione della determinazione del credito operata dal CTU e della significativa differenza tra l'importo addebitato agli opposenti nella fase monitoria e quello calcolato dal consulente riteneva di compensare tra le parti le spese di lite, restando definitivamente a carico dell'opponente quelle della fase monitoria, oltre quelle di CTU.

Con **atto di appello** notificato il [REDACTED] la società [REDACTED] la SOCIETA'

PARTE

PARTE

PARTE

e PARTE

hanno impugnato la suindicata

sentenza assumendo: l'estraneità dei fideiussori al rapporto obbligatorio, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale dall'1.7.2000, l'illegittimità dell'unilaterale determinazione del tasso di interesse debitore con riferimento agli usi su piazza, la mancata applicazione del tasso previsto dal contratto, la nullità del contratto per inosservanza della forma richiesta ad substantiam, l'illegittimo addebito di interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese.

Pertanto, hanno concluso chiedendo: 1) in via preliminare, di dichiarare che nulla è dovuto dai garanti alla banca appellata; 2) nel merito, ferma la revoca del decreto ingiuntivo, dichiarare che nulla è dovuto alla banca appellata; 3) in via riconvenzionale, previa CTU contabile, condannare la banca al pagamento delle somme a credito della società [REDACTED] la SOCIETA' 4) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

In via istruttoria hanno reiterato la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. volta ad ottenere l'esibizione di tutti gli estratti conto relativi al c/c [REDACTED] e al c/c [REDACTED] nonché quella di CTU per la quantificazione delle somme illegittimamente addebitate.

Con **comparsa di costituzione e risposta** depositata il [REDACTED] si è costituita in giudizio la CEDENTE (in breve CEDENTE) già CEDENTE che ha affermato: l'applicabilità della fideiussione al contratto di conto corrente [REDACTED] la correttezza delle

operazioni effettuate, anche in riferimento all'applicazione degli interessi passivi ed alle commissioni di massimo scoperto.

In particolare, ha evidenziato che non vi è stata alcuna applicazione degli interessi uso-piazza, essendo stati gli stessi approvati per iscritto dalle parti e modificati nel tempo in virtù dell'evoluzione del rapporto, così come previsto dagli artt. 16 e 118 T.U.B.

Circostanze desumibili chiaramente dagli estratti conto sempre trasmessi al correntista, dall'instaurazione del rapporto al [REDACTED] mai contestati.

In merito alla doglianza relativa alla mancata sottoscrizione del contratto da parte del funzionario della banca, ne ha eccepito l'inammissibilità trattandosi di domanda nuova, comunque infondata, considerato che, anche nel caso in cui si fosse trattato di falsus procurator, il negozio stipulato era da ritenersi comunque valido avendo la banca erogato le somme oggetto del finanziamento e, quindi, sanato gli atti di colui che aveva agito nella qualità di rappresentante, ma in difetto del potere conferitogli dal rappresentato.

Infine, ha sostenuto l'inammissibilità della richiesta di ordine di esibizione degli estratti conto del c/c [REDACTED] essendo oggetto di causa unicamente il c/c [REDACTED] sorto il [REDACTED] con saldo iniziale 0, e non essendo stato attuato nessun giroconto del c/c [REDACTED] come, peraltro, risultante dalla CTU.

Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'appello e della domanda riconvenzionale, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.

Con **comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.** depositata il [REDACTED] si è costituita in giudizio la CESSIONARIA quale cessionaria dei crediti vantati originariamente da CEDENTE che si è riportata a tutto quanto dedotto ed eccepito dalla Banca cedente.

Con **atto di intervento ex art. 111 c.p.c.** depositato il [REDACTED] si è costituita in giudizio la società BANCA [REDACTED] quale successore a titolo particolare della CESSIONARIA che si è riportata agli atti difensivi dell'originaria cedente e, quindi, ha chiesto l'estromissione dal giudizio della CESSIONARIA e l'accoglimento, in proprio favore, delle domande proposte da CEDENTE [REDACTED]

Con **comparsa di costituzione di nuovo difensore** depositata il [REDACTED] si è costituita in giudizio la [REDACTED] s.t.a. S.r.l., in persona dell'avv. [REDACTED] nell'interesse di BANCA [REDACTED] in sostituzione dei legali già costituiti.

Con **dichiarazione di rinuncia al mandato** depositata il [REDACTED] l'avv. [REDACTED] socio della [REDACTED] s.t.a. S.r.l., in qualità di difensore costituito della BANCA [REDACTED] ha dichiarato di rinunciare al mandato.

Con **decreto** del [REDACTED] la Corte ha disposto la trattazione della causa mediante lo scambio e il deposito, con modalità telematica, di note scritte, ai sensi degli artt. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020 e 221 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020.

Con **comparsa di costituzione di nuovo difensore** depositata il [REDACTED] si è costituito in giudizio il BANCA [REDACTED] incorporante la BANCA [REDACTED] che, il [REDACTED] ha depositato le **note di trattazione scritta** reiterando le precedenti difese.

All'**udienza** del [REDACTED] la Corte ha assegnato la causa in decisione e concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Con **comparsa conclusionale** depositata il [REDACTED] la BANCA [REDACTED] ha dichiarato di essere titolare del credito e legittimo contraddittore degli appellanti e, quindi, ha chiesto di procedere all'estromissione dei suoi precedenti danti causa.

Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello per i motivi rappresentati nei precedenti atti difensivi, ribaditi anche nelle memorie di replica.

Con le **memorie di replica** depositate il [REDACTED] gli appellanti hanno eccepito il difetto di titolarità del dedotto credito e la legittimazione ad agire della BANCA [REDACTED] non evincendosi dalla documentazione depositata che la stessa fosse succeduta a titolo particolare nei rapporti negoziali oggetto di causa.

Nel merito, hanno insistito nelle richieste e conclusioni avanzate e rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dagli appellanti di difetto della titolarità del credito dedotto in giudizio e della legittimazione ad agire della società BANCA [REDACTED]

L'eccezione è infondata e, pertanto, va rigettata.

Sul punto occorre evidenziare che le operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dell'art. 58

TUB (Cessione di rapporti giuridici) prevedono la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti, che futuri.

Ai fini del perfezionamento della cessione l'art. 4, comma 1, della L. n. 130/1999 stabilisce, oltre all'iscrizione della cessione nel registro delle imprese ex art. 58 TUB, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un avviso di avvenuta cessione con l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. Civ., n. 4334/2020; Cass. Civ., n. 22548/2018; Cass. Civ., n. 5997/2006).

In altri termini, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica della cessione, prevista in via generale dall'art. 1264 c.c., e in tal modo perfeziona il procedimento di "cessione in blocco" e di "cartolarizzazione" dei crediti, che diviene opponibile *erga omnes* senza ulteriori formalità.

Ebbene, nel caso di specie dalla documentazione depositata in giudizio da parte della società BANCA emerge la titolarità del credito dedotto in giudizio e, quindi, la legittimazione della stessa ad agire in giudizio.

Nel merito.

Con un **primo motivo** di gravame, gli appellanti persone fisiche, nella qualità di fideiussori, assumono la loro estraneità al rapporto obbligatorio principale oggetto di causa, avendo prestato la garanzia unicamente per il contratto di conto corrente [REDACTED] da non ritenersi sostanzialmente identico al contratto di conto corrente [REDACTED]

Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti.

Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.

Dal contratto di fideiussione sottoscritto il [REDACTED] si evince che i fideiussori, PARTE PARTE e PARTE si sono impegnati a garantire "l'adempimento delle obbligazioni verso codesta CEDENTE dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che fossero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato" assunte dal debitore principale, la SOCIETA'

Pertanto, il differente numero di direzione generale (n.d.g.) indicato nel contratto di fideiussione

rispetto a quello indicato nel contratto di conto corrente bancario non inficia la validità della garanzia prestata.

Nel primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata anche nella parte in cui, alla luce delle risultanze della CTU, ha escluso ogni forma di capitalizzazione sino al 30.6.2000 e, poi, sull'errato presupposto del rispetto delle prescrizioni normative e dell'invio degli estratti conto contenenti le variazioni contrattuali, ha applicato la capitalizzazione trimestrale dal 1° luglio 2000.

Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.

L'art. 2 della delibera CICR del 9.2.2000 stabilisce che i contratti bancari possono prevedere l'anatocismo a certe condizioni: *"nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori"*.

Dunque, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è ammissibile a condizione che sia riconosciuta analoga capitalizzazione agli interessi creditori.

L'art. 7 della medesima delibera prevede un meccanismo di sanatoria e di adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima del 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera), stabilendo al primo comma che: *"le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio"*.

Inoltre, il secondo comma afferma che: *"Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere o 2 fc all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale & della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000"*.

Ed infine, nel terzo comma si legge che: *"Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela"*.

Fermo ciò, nel contratto originario è stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e quella annuale degli interessi attivi.

Con l'adeguamento alla delibera CICR viene confermata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e prevista analoga capitalizzazione trimestrale per gli interessi attivi.

Dunque, la nuova condizione contrattuale non determina per il cliente un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e, quindi, non necessita di approvazione scritta, essendo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione scritta al cliente.

Ebbene, il CTU, a pag. 8 della consulenza depositata il [REDACTED] ha dichiarato: *"dal 01/7/2000 è stata effettuata la capitalizzazione trimestrale degli interessi avendo la banca adempiuto a quanto stabilito dagli artt. 1 e 7 della delibera del Cidr del 9.2.2000"*.

Sempre nel primo motivo di gravame, gli appellanti assumono l'omessa verifica, da parte del CTU, del tasso di interesse debitore applicato unilateralmente dalla banca negli anni, mai corrispondente a quello contrattualmente previsto.

Quindi, sostengono che il tasso di interesse indicato nell'atto del [REDACTED] è stato sistematicamente e unilateralmente variato dall'istituto di credito secondo gli usi su piazza.

Pertanto, il Tribunale, dichiarata la nullità delle clausole contrattuali, in particolare dell'art. 7, comma 3, avrebbe dovuto far rielaborare il saldo, omettendo l'applicazione degli interessi convenzionali "apparentemente" convenuti in contratto.

Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.

È noto che le parti di un rapporto bancario possono, per legge, pattuire interessi, corrispettivi, superiori a quelli legali, con due importanti limitazioni a questa possibilità.

La prima è dettata dall'art. 1815 c.c., che sancisce la nullità degli interessi superiori al tasso di usura, e l'altra dall'art. 1284, comma 3, c.c., che stabilisce la necessità che detti interessi ultra legali siano pattuiti in forma scritta e che, in mancanza, si applica l'interesse nella misura legale.

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che la convenzione relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua precisa e concreta individuazione nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua effettiva determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i c.d. usi di piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.

Una clausola che faccia riferimento alle condizioni praticate usualmente dagli istituti di credito sulla "piazza" non è sufficientemente determinata e non può, quindi, giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi.

Ebbene, dalla documentazione prodotta in giudizio e, in particolare, dal contratto di conto corrente, si evince che le parti hanno pattuito per iscritto il tasso di interesse applicato, sia passivo che attivo.

Inoltre, il CTU ha evidenziato che il tasso di interesse applicato dalla banca non ha superato il tasso soglia.

Con un **secondo motivo** di gravame, gli appellanti evidenziano che, seppur incidentalmente, il Tribunale ha affermato che il contratto di conto corrente bancario [REDACTED] è stato concluso in forma scritta e specificamente approvato dalle parti.

Invece, ^{sottoscritto da} il contratto è stato sottoscritto solo dal legale rappresentante della società, mentre la sottoscrizione in calce dell'incaricato dell'istituto di credito, non identificato e qualificato, è stata apposta "espressamente per il controllo delle firme" e non anche per espressione di volontà imputabile alla banca.

Pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto per inosservanza della forma scritta ad substantiam, in quanto sottoscritto dal solo cliente.

Al riguardo, assumono trattarsi di cd. "nullità di protezione", che, come precisato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.

Le Sezioni Unite, intervenute per risolvere un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato, in tema d'intermediazione finanziaria, che il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), a pena di nullità (azionabile solo dal cliente), va inteso non in senso strutturale, ma in senso funzionale, con riguardo alla finalità di protezione dell'investitore, perseguita dalla norma, sicché tale requisito è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass. SS.UU. n. 898/2018).

Tale orientamento è applicabile anche ai contratti bancari in generale, considerato che l'art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), pone l'obbligo della forma scritta e della consegna di un esemplare al cliente (al pari del citato art. 23, comma 1, del T.U.F.), sancendo poi, nel comma 3, la nullità del contratto per difetto di forma scritta che, ai sensi dell'art. 127, comma 2, del T.U.B., può essere fatta valere soltanto dal cliente (così come stabilito anche dall'art. 23, comma 3, del T.U.F.).

In altri termini, la nullità prevista dall'art. 117 T.U.B. per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come, a tutela esclusiva di quest'ultimo, è prevista la consegna del contratto, dovendosi trarre la conclusione -in virtù dell'arresto delle Sezioni Unite sopra richiamato- che il vincolo di forma imposto dal legislatore vada inteso alla luce della funzione propria della norma, ossia di

protezione del cliente e non richiamando la disciplina generale sulla nullità (Cass. SS.UU. n. 898/2018).

Tale assunto è stato confermato dall'ordinanza n. 14646/2018, con la quale la Corte di Cassazione, in tema di contratti bancari, ha affermato il principio secondo cui la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del D. Lgs. n. 385/1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale.

Pertanto, anche per i contratti bancari, compreso quello di conto corrente, affinché sia rispettato il requisito della forma scritta, è sufficiente che il documento negoziale sia stato sottoscritto dal cliente, potendosi invece desumere il consenso della banca dal comportamento concludente normalmente manifestato attraverso l'apertura del conto e la sua concreta operatività (Cass. Civ., Sez I, sent. n.16362/2018; Cass. Civ., Sez I, sent. n, 1200/2018).

Le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate a carico degli appellanti come indicato in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., considerati i parametri di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto dei valori medi, esclusa, per l'appello, la fase istruttoria, alla luce del valore della causa come dichiarato.

Il rigetto dell'impugnazione impone agli appellanti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.

PQM

La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza pubblicata dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il [REDACTED] proposto da la SOCIETA'

PARTE PARTE PARTE
e PARTE nei confronti della CEDENTE s.p.a, ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

A) Rigetta l'appello proposto da la SOCIETA' in persona del legale rapp.te
p.t., PARTE in proprio, PARTE PARTE e PARTE nei
confronti della CEDENTE e, per l'effetto, conferma la sentenza emessa dal Tribunale di
Lagonegro;

B) Condanna la SOCIETA' in persona del legale rapp.te p.t., PARTE in
proprio, PARTE PARTE e PARTE in solido tra loro, al

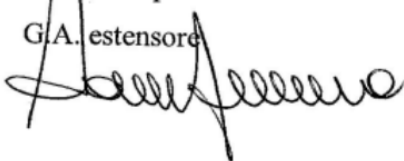
pagamento, in favore della BANCA delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € [REDACTED] per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge;

C) Dispone, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, che gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio tenutasi il 20.7.2022

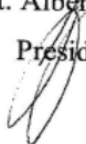
Avv. Adele Apicella

G.A. estensore



Dott. Alberto Iannuzzi

Presidente



Corte di Appello di Potenza
02 AGO. 2022
Pervenuto/Depositato [REDACTED]